

REGOLAMENTO (CE) N. 2920/95 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1440/95 recante apertura, per la seconda metà del 1995, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC ex 0104 10, ex 0104 20 e 0204

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'accordo europeo con la Bulgaria⁽²⁾ prevede nell'allegato XIII il numero di animali vivi, nonché le quantità di carni delle specie ovina e caprina che possono essere importate in via preferenziale nel quadro di contingenti tariffari; che tali contingenti sono stati aperti per il secondo semestre del 1995 dal regolamento (CE) n. 1440/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante apertura, per la seconda metà del 1995, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC ex 0104 10, ex 0104 20 e 0204⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2581/95⁽⁴⁾;

considerando che l'accordo europeo concede anche la facoltà alla Bulgaria di convertire quantitativi limitati, previsti per le esportazioni di animali vivi, in quantitativi di carni; che la Repubblica di Bulgaria ha informato la Commissione della propria intenzione di convertire il numero di capi non ancora utilizzato nel 1995 in un corrispondente quantitativo di carni; che tale conversione

riguarda soltanto una parte limitata dei quantitativi di prodotti originari della Bulgaria che hanno accesso alla Comunità nel quadro dei contingenti comunitari e che è quindi necessario autorizzarla;

considerando che è quindi necessario adattare le quantità relative al secondo semestre del 1995 indicate, per la Bulgaria, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95, il numero di capi figurante nella colonna «Animali vivi» per la Bulgaria è sostituito da «2 498» e il quantitativo di carni indicato per la Bulgaria è sostituito da «1 002,5».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'8 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 4. 11. 1995, pag. 2.